

**relativo agli esami di certificazione in ambito fiscale**

- **IVA**
- **Persone fisiche**
- **Consulenza fiscale PMI**
- **Tax Accounting**

e

al certificato di settore («Consulente fiscale EXPERTsuisse»)

del

7 dicembre 2023 (aggiunto il 31 ottobre 2025)

---

**1. SCOPO E STRUTTURA DI MASSIMA DELL'ESAME**

- 1.11 Al fine di promuovere l'acquisizione di competenze in ambito fiscale vengono organizzati percorsi di certificazione in diversi ambiti tematici. I percorsi di certificazione attualmente offerti sono riportati in allegato.
- 1.12 I singoli percorsi di certificazione vengono integrati nei corsi di preparazione per esperta fiscale dipl. / esperto fiscale dipl. Per maggiori informazioni, consultare l'allegato.
- 1.13 Per tutti i percorsi di certificazione vengono organizzati rigorosi esami di certificazione. Gli esami di certificazione mirano a verificare le competenze in ambito fiscale, che vengono confermate e attestate ai candidati che li superano per mezzo di un certificato di settore rilasciato da EXPERTsuisse SA.
- 1.14 Oltre alla certificazione delle competenze, gli esami di certificazione contribuiscono alla riflessione permanente sui contenuti didattici e consentono ai partecipanti al percorso per esperte/i fiscali di attestare i loro progressi nell'apprendimento.
- 1.15 Di norma, gli esami di certificazione si articolano in due parti. La prima parte è costituita da esami virtuali (di seguito «attestazioni elettroniche delle prestazioni»). La seconda parte è un esame scritto (di seguito «attestazione sommaria delle prestazioni»).

- 1.16 I percorsi e gli esami di certificazione sono soggetti alla vigilanza di EXPERTsuisse SA. In questo modo è garantito il massimo orientamento alla prassi professionale e settoriale. I percorsi e gli esami di certificazione non costituiscono offerte di formazione professionale superiore assoggettate alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) né un'offerta di scuola universitaria professionale.
- 1.17 Gli esami di certificazione sono improntati al principio secondo cui «chi insegna, esamina». Permettono di verificare le competenze con un orientamento pratico e la massima simmetria possibile tra i contenuti delle lezioni e degli esami.

## **2. ORGANIZZAZIONE**

- 2.11 Il Comitato di EXPERTsuisse emana il presente regolamento per disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di certificazione.
- 2.12 La Direzione di EXPERTsuisse SA gestisce i processi necessari per la preparazione, lo svolgimento e l'elaborazione successiva degli esami di certificazione, ad es. la predisposizione dei compiti d'esame, l'organizzazione e la valutazione delle attestazioni delle prestazioni e la gestione dei reclami.
- 2.13 EXPERTsuisse SA può ricorrere all'ausilio di periti nell'ambito di un comitato consultivo.

## **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, LINGUE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

- 3.11 Tutte le date degli esami di certificazione vengono pubblicate sul sito web di EXPERTsuisse SA nelle sezioni Formazione di base (Expert fiscal) e Formazione continua (Formations certifiantes).

### **3.2 Iscrizione e lingue**

- 3.21 Chi si iscrive al percorso per esperte/i fiscali è iscritto anche a tutte le attestazioni delle prestazioni dei percorsi di certificazione integrati. Gli studenti possono scegliere liberamente la data dell'esame di certificazione tra quelle proposte. Chi non intende sostenere le attestazioni delle prestazioni si deve ritirare esplicitamente.
- 3.22 Chi si iscrive a un singolo percorso di certificazione è iscritto a tutte le attestazioni delle prestazioni.
- 3.23 Le attestazioni delle prestazioni dei percorsi di certificazione si svolgono in lingua tedesca e francese.
- 3.24 Se vengono utilizzate altre lingue, questo è indicato nel bando e sul sito web di EXPERTsuisse SA.

### **3.3 Ammissione**

- 3.31 Viene ammesso all'esame di certificazione chi a) soddisfa i requisiti di formazione, b) ha maturato gli anni di esperienza professionale richiesti e c) è iscritto al percorso per esperte/i fiscali o a un percorso di certificazione di EXPERTsuisse SA.
- 3.32 Soddisfa i requisiti di formazione chi è titolare di un diploma di scuola universitaria / scuola universitaria professionale o di formazione professionale superiore. Su richiesta, EXPERTsuisse SA può riconoscere ulteriori diplomi.
- 3.33 L'esperienza professionale richiesta è indicata in allegato.
- 3.34 Ai fini dell'esperienza professionale sono accettate tutte le attività professionali inerenti alla fiscalità, anche se non ne costituisce l'oggetto principale. EXPERTsuisse SA valuta l'esperienza professionale in via definitiva.
- 3.35 L'esperienza professionale richiesta deve essere maturata entro e non oltre la data di svolgimento delle attestazioni delle prestazioni.
- 3.36 Se l'esperienza professionale richiesta non è stata maturata al momento dell'esame di certificazione, EXPERTsuisse SA può autorizzare la partecipazione agli esami di certificazione. Il certificato viene tuttavia rilasciato soltanto dopo che saranno stati soddisfatti i requisiti relativi all'esperienza professionale.

### **3.4 Spese**

- 3.41 Per le persone che sostengono le attestazioni delle prestazioni nell'ambito del percorso per esperte/i fiscali o di singoli percorsi di certificazione, le spese per le attestazioni delle prestazioni sono incluse nelle tasse d'iscrizione.
- 3.42 Gli studenti e le studentesse che hanno iniziato il loro percorso di studi con il regolamento d'esame 2011 e vengono trasferite/i al nuovo regolamento d'esame 2024 pagano un contributo a copertura delle spese amministrative per la partecipazione agli esami di certificazione (attestazione sommaria delle prestazioni). Queste spese vengono pubblicate sul sito web di EXPERTsuisse SA.
- 3.43 Chi non sostiene o non supera l'esame non ha diritto al rimborso della tassa.

## **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 Di norma, gli esami di certificazione si svolgono con cadenza annuale.
- 4.12 La convocazione per gli esami di certificazione viene recapitata sei settimane prima dello svolgimento.

## **4.2 Ritiro**

- 4.21 Chi non intende sostenere gli esami di certificazione si deve ritirare al più tardi otto settimane prima dello svolgimento degli esami di certificazione dandone comunicazione alla segreteria per la formazione. Il ritiro può essere comunicato via e-mail (EXPERTsuisse AG, Stauffacherstrasse 1, CH-8004 Zurigo, [weiterbildung@expertsuisse.ch](mailto:weiterbildung@expertsuisse.ch)).
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da un motivo valido. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità e paternità (rientranti nei giorni di congedo abituali del settore);
  - b) malattia e infortunio (attestati da certificato medico);
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

## **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 È escluso dagli esami di certificazione chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) non rispetta la dichiarazione giurata delle attestazioni elettroniche delle prestazioni (in caso di svolgimento virtuale);
  - c) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - d) tenta di ingannare i periti.

## **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

- 4.41 L'esecuzione degli esami di certificazione è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame.
- 4.42 La valutazione degli esami di certificazione è effettuata da almeno due periti. Ai fini di questa valutazione può essere fatto ricorso a strumenti digitali.

## **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 EXPERTsuisse SA stabilisce la scala delle note e assegna le note.

# **5. ESAME**

## **5.1 Parti d'esame**

- 5.11 Le parti d'esame e i contenuti degli esami di certificazione sono riportati in allegato.
- 5.12 I piani di lavoro consegnati nell'ambito della formazione individuano la materia d'esame con le situazioni di lavoro, gli obiettivi di apprendimento e le indicazioni dei contenuti.
- 5.13 Gli esami di certificazione si svolgono in modalità open book. Può essere utilizzata tutta la documentazione (in formato digitale o cartaceo). Non sono ammessi la comunicazione con terzi, diretta o per mezzo di ausili tecnici, nonché il ricorso a strumenti dotati di intelligenza artificiale.

## **5.2 Attestazioni elettroniche delle prestazioni**

- 5.21 Le attestazioni elettroniche delle prestazioni verificano le conoscenze e la loro applicazione per mezzo di domande strutturate.
- 5.22 La validità dei risultati delle attestazioni elettroniche delle prestazioni non è limitata nel tempo.
- 5.23 Ogni domanda viene valutata con 2 o 0 punti. Se una domanda risulta senza risposta, vengono assegnati 0 punti. Non vengono sottratti punti per le risposte sbagliate.
- 5.24 Sotto il profilo tecnico, per lo svolgimento delle attestazioni elettroniche delle prestazioni gli studenti e le studentesse impiegano un computer/laptop disponibile in commercio con microfono e videocamera integrati.
- 5.25 È possibile utilizzare più di uno schermo, sia in caso di svolgimento virtuale che in presenza.
- 5.26 In caso di svolgimento virtuale viene eseguita una verifica dell'identità per mezzo di passaporto o carta d'identità. Chi preferisce non utilizzarla nello spazio virtuale ha la possibilità di sostenere le attestazioni elettroniche delle prestazioni in presenza.
- 5.27 In caso di svolgimento virtuale, gli studenti e le studentesse sono obbligati a tenere accesi la videocamera e il microfono del computer per tutta la durata dell'esame. Gli studenti e le studentesse sostengono le attestazioni elettroniche delle prestazioni da soli/e e si accertano che non ci siano altre persone nella stessa stanza nel corso dell'esame. Il mancato rispetto di questa norma costituisce un'infrazione grave della disciplina d'esame.
- 5.28 Se le attestazioni elettroniche delle prestazioni vengono svolte in presenza e sotto sorveglianza, la videocamera e il microfono non vengono configurati.
- 5.29 In tutti i casi è vietato l'utilizzo di mezzi di comunicazione di qualsiasi genere (telefono cellulare, chat ecc.).
- 5.210 Eventuali problemi tecnici nello svolgimento delle attestazioni elettroniche delle prestazioni devono essere comunicati immediatamente alla figura competente sul posto o in forma scritta (via e-mail). In caso di problemi tecnici motivati, l'attestazione elettronica delle prestazioni può essere ripetuta.

## **5.3 Attestazione sommaria delle prestazioni**

- 5.31 L'attestazione sommaria delle prestazioni è un esame scritto composto da diverse parti. Le singole parti sono autonome e possono essere svolte separatamente.
- 5.32 L'attestazione sommaria delle prestazioni include domande di applicazione e di valutazione.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

- 6.11 Il punteggio complessivo è determinato per il 40% dalle attestazioni elettroniche delle prestazioni e per il 60% dall'attestazione sommaria delle prestazioni.

- 6.12 Per le attestazioni elettroniche delle prestazioni e l'attestazione sommaria delle prestazioni vengono assegnati punti anziché note.

## **6.2 Valutazione del diploma di certificazione nel suo complesso**

- 6.21 In virtù del punteggio complessivo delle attestazioni elettroniche delle prestazioni e dell'attestazione sommaria delle prestazioni, EXPERTsuisse SA calcola una nota.
- 6.22 Tale nota è espressa con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.31.

## **6.3 Valore delle note**

- 6.31 I percorsi di certificazione sono valutati con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

## **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e il rilascio del certificato**

- 6.41 L'esame di certificazione è superato se la nota complessiva è pari ad almeno 4.0.
- 6.42 L'esame di certificazione non è superato se il candidato o la candidata:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) si ritira da singole attestazioni elettroniche delle prestazioni o dall'attestazione sommaria delle prestazioni pur non avendo motivi validi;
  - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame di certificazione pur non avendo motivi validi;
  - d) deve essere escluso/a dall'esame.
- 6.43 EXPERTsuisse SA si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite e sull'esperienza professionale richiesta per decidere in merito al superamento dell'esame. Chi supera l'esame ottiene il certificato da EXPERTsuisse.
- 6.44 EXPERTsuisse SA in quanto organo di certificazione rilascia a ogni candidato e ogni candidata un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) la nota complessiva;
  - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
  - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato superamento dell'esame di certificazione.

## **6.5 Ripetizione**

- 6.51 Chi non ha superato l'esame di certificazione può ripetere due volte tutte le attestazioni elettroniche delle prestazioni e l'attestazione sommaria delle prestazioni.
- 6.52 Le tasse per l'esame di ripetizione vengono pubblicate sul sito web.
- 6.53 Nella ripetizione deve essere sostenuta in ogni caso l'attestazione sommaria delle prestazioni. Per quanto riguarda la ripetizione delle attestazioni elettroniche delle prestazioni, il candidato / la candidata può decidere liberamente se ripetere le attestazioni elettroniche delle prestazioni. In caso di ripetizione delle attestazioni elettroniche delle prestazioni, conta questo risultato. Per le attestazioni elettroniche delle prestazioni che non vengono ripetute rimane valido il punteggio già conseguito.

- 6.54 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'ammissione valide per il primo svolgimento degli esami.
- 6.55 L'iscrizione all'esame di ripetizione va effettuata per mezzo di un modulo d'iscrizione separato.

## **7. CERTIFICATO, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

- 7.11 Il certificato viene emesso da EXPERTsuisse SA.
- 7.12 I titolari e le titolari del certificato sono autorizzati/e a portare un titolo articolato secondo la struttura seguente: «Certificato/a in...» (più oggetto della certificazione). I titoli sono riportati in allegato.
- 7.13 I nominativi dei titolari e delle titolari del certificato sono iscritti in un registro tenuto da EXPERTsuisse 7.13. Il registro non viene pubblicato.
- 7.14 Il certificato di settore «Consulente fiscale EXPERTsuisse» viene rilasciato se il candidato o la candidata ha superato tutti e tre gli esami di certificazione nei settori «Imposta sul valore aggiunto» (IVA), «Imposte persone fisiche» e «Consulenza fiscale PMI» con una nota sufficiente. Ulteriori informazioni sono disponibili in allegato.

### **7.2 Revoca del certificato**

- 7.21 EXPERTsuisse SA può revocare un certificato conseguito illegalmente.

### **7.3 Rimedi giuridici**

- 7.31 Le attestazioni delle prestazioni possono essere consultate sul posto dagli studenti e dalle studentesse che non le hanno superate.
- 7.32 Contro la decisione di mancato superamento dell'esame di certificazione può essere presentato ricorso scritto entro 30 giorni. EXPERTsuisse SA esamina i ricorsi in via definitiva.

## **8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- 8.11 Le persone che hanno sostenuto gli esami modulari nell'ambito del regolamento d'esame per l'esame professionale superiore per esperte fiscali ed esperti fiscali (20 giugno 2011) e li hanno superati con una nota sufficiente non devono sostenere tutte le parti degli esami di certificazione.
- 8.12 Chi ha superato l'esame modulare «Imposta sul valore aggiunto» del regolamento d'esame del 2011 non deve sostenere le attestazioni elettroniche delle prestazioni del percorso di certificazione «IVA».

- 8.13 Chi ha superato l'esame modulare «Imposte persone fisiche» del regolamento d'esame del 2011 non deve sostenere le attestazioni elettroniche delle prestazioni del percorso di certificazione «Imposte persone fisiche».
- 8.14 Chi ha superato gli esami modulari «Imposta sul valore aggiunto», «Imposte persone fisiche», «Diritto fiscale nazionale e intercantonale» e «Fiscalità delle società» del regolamento d'esame del 2011 non deve sostenere le attestazioni elettroniche delle prestazioni del percorso di certificazione «Consulenza fiscale PMI».

## 9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.11 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

## 10. EMANAZIONE

Zurigo, 7 dicembre 2022 (aggiornato il 31 ottobre 2025)

Peter Ritter, Presidente del Consiglio d'amministrazione

## 11. ALLEGATO

Percorso di certificazione	IVA	Imposte persone fisiche	Consulenza fiscale PMI	Tax Accounting
<b>Integrazione</b> nel percorso per esperte/i fiscali	Sì	Sì	Sì	No
Numero di <b>lezioni</b>	100	150	200	100
<b>Integrazione</b> nel percorso per esperte/i fiscali	Sì	Sì	Sì	No
<b>Esperienza professionale</b>	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
Attestazioni elettroniche delle prestazioni, <b>modalità</b> d'esame	Scritto, in presenza o virtuale	Scritto, in presenza o virtuale	Scritto, in presenza o virtuale	Scritto, in presenza o virtuale
Attestazioni elettroniche delle prestazioni, <b>durata</b> dell'esame	40 minuti	60 minuti	80 minuti	40 minuti



Attestazione sommaria delle prestazioni, <b>modalità</b> d'esame	Scritto, in presenza o virtuale	Scritto, in presenza o virtuale	Scritto, in presenza o virtuale	Scritto, in presenza o virtuale
Attestazione sommaria delle prestazioni, <b>durata</b>	60 minuti	90 minuti	120 minuti	60 minuti
<b>Titolo</b>	Certificata/o in IVA	Certificata/o in imposte persone fisiche	Certificata/o in consulenza fiscale PMI	Certificata/o in Tax Accounting

<b>Certificato di settore</b>	
Numero di lezioni	350 lezioni
Esperienza professionale	Prova di tre anni di esperienza professionale nel diritto fiscale svizzero, confermata sommariamente dal datore di lavoro in occasione del terzo esame (Consulenza fiscale PMI).
Attestazioni delle prestazioni	Tutte le attestazioni elettroniche delle prestazioni e le attestazioni sommarie delle prestazioni dei tre percorsi di certificazione «IVA», «Imposte persone fisiche» e «Consulenza fiscale PMI» sono state completate.
Condizione	I tre percorsi di certificazione «IVA», «Imposte persone fisiche» e «Consulenza fiscale PMI» sono stati completati con una nota sufficiente.
Titolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerberaterin / Steuerberater EXPERTsuisse</li> <li>• Conseillère fiscale / Conseiller fiscal EXPERTsuisse</li> <li>• Consulente fiscale EXPERTsuisse</li> <li>• Tax Advisor EXPERTsuisse</li> </ul>

I **contenuti** per il percorso di certificazione «**IVA**» attengono agli ambiti tematici seguenti:

- Nozioni fondamentali e avanzate sull'IVA
- Aspetti settoriali dell'IVA incl. diritto procedurale
- Nozioni fondamentali sull'IVA internazionale
- Elaborazione di situazioni pratiche

I **contenuti** per il percorso di certificazione «**Imposte persone fisiche**» attengono agli ambiti tematici seguenti:

- Introduzione alla fiscalità
- Aspetti giuridici della fiscalità delle persone fisiche
- Tassazione delle persone fisiche (incl. imposte indirette, ad es. imposta sulle successioni e sulle donazioni)
- Ripartizioni fiscali di persone fisiche
- Diritto procedurale relativo alla tassazione delle persone fisiche

I **contenuti** per il percorso di certificazione «**Consulenza fiscale PMI**» attengono agli ambiti tematici seguenti:

- Introduzione alla fiscalità
- Tassazione delle persone fisiche
- Tassazione delle persone giuridiche
- Ripartizioni fiscali di persone fisiche
- Diritto procedurale
- Nozioni fondamentali e avanzate sull'IVA

I **contenuti** per il percorso di certificazione «**Tax Accounting**» attengono agli ambiti tematici seguenti:

- Introduzione alle principali disposizioni contabili e al diritto svizzero della fiscalità delle imprese
- Imposte esigibili e latenti, differenze temporanee, determinazione dell'aliquota fiscale applicabile
- Riconciliazione fiscale e posizioni fiscali nel conto consolidato
- M&A e ristrutturazioni
- Rapporto di gestione e pubblicazione, conto intermedio
- Valutazione di strumenti finanziari, immobili e partecipazioni
- Tax Accounting & Reporting nella prassi del gruppo